



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZ. Civile

Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n.1953/21 del Ruolo Generale dell'anno 2021, posta in deliberazione il 13.9.2023 e vertente

tra

con sede legale in Isola Sant'Antonio, in persona dell'amministratore Renzo Dal Checco, rappresentata e difesa dall'Avv.to Franco Fabiani del foro di Como e domiciliata presso l'Avv.to Alessandro Coco del Foro di Alessandria, come da mandato allegato all'atto di citazione

Attrice

contro

BIPER BANCA s.p.a., con sede in Modena, in persona del Procuratore Paolo Mazza, come da procura prodotta in atti, rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Rivellini del Foro di Genova, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, e presso lo stesso domiciliata

convenuta

OGGETTO: azione di accertamento saldo effettivo rapporto di conto corrente.

CONCLUSIONI: per entrambe le parti : *vedi note scritte sostitutive dell'udienza 13 settembre 2023.*



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte a giugno 2021, allegava di aver acceso presso Banca Cassa di Risparmio di Tortona – poi UBI Banca s.p.a. ed oggi BPer Banca s.p.a. - nel novembre 1991 il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 79456 su cui erano state concesse aperture di credito. Nel corso dei rapporti tuttavia la Banca aveva gestito i conti in modo illegittimo, così lucrando competenze ben maggiori di quelle consentite ad un ordinario sviluppo del rapporto. In particolare la Banca: 1) aveva conteggiato ed addebitato ad Isolinerti interessi passivi e ciò sebbene nel contratto in questione non fosse stata pattuita la misura degli interessi debitori; a tal proposito specificava che solo nel contratto di apertura di credito del 5 ottobre 2011 con il quale l'istituto aveva concesso svariate linee di credito era stata correttamente indicata la misura degli interessi debitori da applicare, sicché tutti gli interessi applicati precedentemente a tale data – da quantificarsi in € 25.881,54 come da perizia econometrica prodotta - e diversi dal tasso legale previsto dall'art. 117 TUB andavano stornati dall'andamento del conto; 2) aveva proceduto, pur in presenza di divieto assoluto di legge, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; 3) aveva eseguito illegittimamente addebiti per commissioni di massimo scoperto, pur trattandosi di clausola non prevista o comunque indeterminata ed anzi priva di una sua causa giustificatrice, così illegittimamente addebitando ben € 7.718,90; 4) infine aveva effettuato illegittimi addebiti (€ 275) per spese fisse di chiusura trimestrale, anche in questo caso in mancanza di una convenzione contrattuale riferita a tale spesa e al suo *quantum*. Agiva pertanto la società attrice affinché fossero espunti tutti gli addebiti illegittimi e rideterminato il saldo del conto corrente, con lo storno di € 45.380,09 a favore del correntista, e condanna della Banca ad effettuare la corrispondente rettifica contabile.

Si costituiva in giudizio Bper Banca s.p.a. contestando tutte le asserzioni attoree, affermando la piena legittimità del suo operato, ed eccependo in ogni caso la prescrizione delle domande attoree relativamente alle rimesse solutorie effettuate nel periodo di dieci anni da conteggiarsi a ritroso dalla data di notifica dell'atto di citazione.

La causa è stata istruita a mezzo CTU.

La documentazione in atti, prodotta da parte attrice, contratti del novembre 1991 e dell' ottobre 2011 e successive pattuizioni di modifica dell'importo affidato (su queste ultime parte attrice non svolge domande) nonché estratti conto che coprono tutto il periodo a partire dall'anno 2005 in poi (ad eccezione dell'anno 2009 i cui estratti conto, inizialmente mancanti probabilmente a causa di un errore attribuibile alla stessa Banca nella trasmissione della documentazione richiesta dal



cliente ai sensi dell'art. 119 TUB – vedi richieste a mezzo Pec sub doc.to n. 2 e successivo sollecito sub doc. 4 - sono stati prodotti dalla Banca in sede di CTU) si sono rivelati sufficienti per rispondere ai quesiti posti al CTU tenuto conto delle domande attoree, anche se il CTU ha evidenziato la totale mancanza della produzione, fino al 2011, di contratti di affidamento e ciò sebbene si possa ritenere che, trattandosi di rapporti con imprenditore, certamente sussistessero delle linee di credito; in particolare dall'esame degli estratti conto vi è traccia della concessione di due linee di credito, una per le anticipazioni di cassa e l'altra per lo smobilizzo di portafoglio commerciale alla presentazione di RIBA, il che comportava certamente anche l'esistenza di un conto anticipi, ove venivano annotate, a meri fini di evidenza, le presentazioni di titoli atti ad ottenere le anticipazioni; non è però stata prodotta alcuna documentazione per quanto riguarda il conto anticipi, il che ha comportato l'impossibilità tecnica di determinare l'esposizione in ciascun momento su tale linea di credito. Inoltre nel contratto del 2011 è indicato un unico tasso di interesse debitore, probabilmente da riferirsi al fido per cassa e non a quello per anticipi su portafoglio, per il quale il contratto del 2011 rimandava espressamente ad una nuova pattuizione non prodotta: in mancanza di questa pattuizione l'unica soluzione possibile, e correttamente adottata dal CTU, è stata quella di liquidare gli interessi debitori sulla base del tasso previsto per la linea di credito per cassa.

All'esito il Tribunale decide dunque come segue, esaminando punto per punto la domanda attorea.

Addebiti per commissioni di massimo scoperto Il CTU, vedi relazione par. 6.1., ha accertato che nel contratto di conto corrente esaminato non sono presenti pattuizioni che riguardino tale commissione; nel contratto di apertura di credito del 2011 è invece presente la previsione della Commissione per messa a Disposizione Fondi, la cui base di calcolo è sufficientemente determinata: pertanto il CTU ha proceduto a espellere dal ricalcolo del conto tutti gli addebiti effettuati a tale titolo fino al 5/10/2011 che ammontano ad € 6.240,40.

Quanto agli **interessi anatocistici** parimenti il Ctu (par. 6.2) ha accertato la mancanza, nel contratto di conto corrente o in successive integrazioni, dell'approvazione scritta da parte del cliente, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre alla previsione, per il periodo posteriore alla delibera CICR 9.2.2000, della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. Pertanto trattandosi di rapporto risalente al 1991 e in cui non sono presenti pattuizioni successive alla citata delibera CICR atte a rendere legittimi gli addebiti sul conto di interessi anatocistici, il CTU ha provveduto a eliminare integralmente gli effetti dell'anatocismo



per tutta la durata del rapporto (*rectius* fino al 30 settembre 2016, essendo pacifico fra le parti che dopo tale data la Banca ha applicato le nuove regole di liquidazione, esigibilità e pagamento degli interessi in conformità alla disciplina del D.M 343/2016, emanato in attuazione dell'art. 120 comma II TUB).

Illegittimi addebiti per spese di chiusura trimestrale non essendo tali spese pattuite per iscritto.

La domanda si è rivelata fondata avendo il CTU accertato che vi sono stati addebiti illegittimi, in quanto non previsti né nel contratto di conto corrente datato 14/11/1991 né nel contratto di apertura di credito 5/10/2011. Ha pertanto provveduto ad espungere dal conto tutte le spese fisse di chiusura, pari a complessivi € 275, in quanto prive di pattuizione.

Addebito di interessi passivi in misura maggiore di quanto pattuito contrattualmente (*rectius* in misura maggiore all'interesse legale).

Il CTU ha accertato, esaminando la documentazione a sua disposizione, che per il periodo 1 gennaio 2005 – 5 ottobre 2011 non sono presenti in atti pattuizioni di interessi debitori. Conseguentemente, per tale periodo, in sede di ricalcolo del saldo del conto corrente, è stato applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c., in conformità alle istruzioni contenute nel quesito.

Sul punto si evidenzia che il rapporto in questione risale al 14 novembre 1991, quando ancora non era stata dal legislatore adottata alcuna disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con la clientela, introdotta come noto solo con legge del 1992, poi trasfusa nel Testo Unico Bancario del 1 settembre 1993. Pertanto in applicazione del generale principio di irretroattività delle leggi non è possibile al rapporto in questione applicare in particolare l'art. 117 D.L.vo 385/93 che, come noto, prevede al comma 7 che nei contratti bancari - tra cui certamente quello di conto corrente - in cui non è previsto per iscritto il tasso debitore, si applichi il tasso ricavabile in base alle disposizioni della medesima norma. La richiesta di parte attrice in tal senso deve pertanto essere disattesa, con applicazione invece del tasso legale ex art. 1815 e 1284 c.c.. A conferma della correttezza di tale impostazione si vedano le seguenti sentenze - che hanno riguardo al caso in cui una clausola era stata pattuita, ma con riferimento agli usi su piazza - la cui *ratio* è certamente applicabile anche al nostro caso, più grave, in cui nessuna clausola di determinazione del tasso debitore è stata concordata:

In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente



dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale (Cass. n. 4490/2002; conformi Cass. 4094/2005 e Cass. 24048/2019).

Invece per il periodo successivo al 5 ottobre 2011 il CTU ha fatto riferimento all'unico tasso debitore pattuito fra le parti, quello per la linea di credito per Cassa (Euribor a 3 mesi + spread 4,901%) che tra l'altro non risulta essere mai stato modificato dalle parti in corso di rapporto. Gli esiti del ricalcolo sono contenuti nei prospetti allegati da 3 a 8 della relazione di CTU, nelle due ipotesi di rapporto affidato o non affidato.

Eccezione di prescrizione formulata dalla Banca

La Banca ha eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dall'attrice nel periodo antecedente ai dieci anni anteriori al primo atto interruttivo della prescrizione che porta la data del 14 ottobre 2019 (doc. 2 produzioni attoree). La Banca eccepisce dunque la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di ogni asserita somma indebita cui sono imputabili rimesse aventi natura solutoria effettuate dal correntista in data anteriore al 14 ottobre 2009.

Poiché come detto parte attrice ha dimesso gli estratti conto a partire dal 1 gennaio 2005 il periodo in discussione è quello che si situa fra il 1 gennaio 2005 e il 14 ottobre 2009. Successivamente a tale data infatti in ogni caso l'eccezione di prescrizione non opererebbe, atteso il mancato superamento del termine. Inoltre dal 5 ottobre 2011 è stato introdotto il contratto di apertura di diverse linee di credito il che ha consentito di distinguere senza dubbi di sorta le rimesse solutorie da quelle aventi carattere meramente ripristinatorio.

La questione della prescrizione va risolta tenendo conto del tipo di azione esercitata da parte attrice: non si tratta di un'azione di ripetizione, ma di un'azione di mero accertamento, in cui il cliente chiede la rettifica del saldo contabile del conto corrente, eliminando gli addebiti la cui causale risultasse nulla o inesistente.

Ebbene una siffatta azione, in base ai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, appare sempre ed in ogni caso imprescrittibile. Si veda sul punto la chiara motivazione contenuta in Cass. 15 febbraio 2021 n. 3858: *“Va osservato che, ad avviso di questo Collegio, non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto non è altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorché il titolo (generalmente*



negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile. D'altra parte, che la rettifica del conto non sia altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui sin fonda la stessa annotazione sul conto emerge con evidenza dal seguente passaggio della citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24418/2010 (richiamato anche dalla ricorrente incidentale a pag. 13), che non ha inteso affermare nulla di diverso: "... il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica del conto in suo favore delle risultanze del conto stesso...". E' evidente quindi che ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 cod. civ., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto. Tale conclusione è anche conforme con quanto affermato dalla Consulta, nella sentenza n. 78 del 2012, quando è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 61 L. 26.2.2011 n. 10 (di conv. del D.L. 29.12.2010 n. 225). In particolare, la Corte Costituzionale, al punto 12, nell'interrogarsi sul significato della norma censurata che, con riguardo alle operazioni bancarie in conto corrente, aveva individuato, con effetto retroattivo, il dies a quo della prescrizione nella data di annotazione in conto dei "diritti nascenti dall'annotazione stessa", ha così osservato: "In proposito, si deve osservare che non è esatto (come pure è stato sostenuto) che con tale espressione si dovrebbero intendere i diritti di contestazione, sul piano cartolare, e dunque di rettifica o eliminazione delle annotazioni conseguenti ad atti o negozi accertati come nulli, ovvero basati su errori di calcolo. Se così fosse, la norma sarebbe inutile, perché il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità - con azione imprescrittibile (art. 1422 cod. civ.) - del titolo su cui l'annotazione illegittima si basa, e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto...". In conclusione, proprio perché la rettifica di una annotazione in conto corrente non è un diritto a sé stante, ma soltanto la rappresentazione contabile della nuova realtà giuridica che si instaura a seguito dell'esercizio di un diritto (azione finalizzata ad accertare l'illegittimità del titolo su cui l'annotazione si fondava), oltre ad essere infondata la pretesa della banca di ottenere la prescrizione di un "diritto alla rettifica", è, altresì, manifestamente infondata



la questione di illegittimità costituzionale prospettata dalla banca, parimenti erroneamente impostata sulla costruzione della rettifica delle partite incluse nel conto corrente bancario, quale diritto a sé stante soggetto ad un termine di prescrizione”.

Né appare sul punto accoglibile la difesa della Banca secondo cui vi sarebbe una sostanziale identità tra la domanda di ripetizione e quella di rideterminazione dei rapporti di dare – avere fra le parti, in quanto nel domandare la rettifica del saldo del conto corrente la controparte non farebbe altro che chiedere che l'Istituto renda disponibili sul conto, mediante riaccredito, somme che la correntista potrebbe ritirare o comunque disporre, sortendo lo stesso effetto di un pagamento effettuato in conseguenza dell'esperimento vittorioso dell'azione di ripetizione: tale assunto si pone infatti in aperto e totale contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte che, oltre a quanto riportato sopra, ha sempre distinto tra azione di ripetizione ed azione di mero accertamento del saldo del rapporto di conto corrente, senza che possano valere a superare tale distinzione gli effetti che la rettifica del saldo si possano in ipotesi avere (si noti che tali effetti sono del tutto diversi a seconda che il saldo rettificato sia attivo, oppure passivo, oppure intra o extra fido).

In conclusione l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca non può essere accolta trattandosi di azione imprescrittibile.

Consegue da quanto appena esposto che è del tutto irrilevante stabilire se le rimesse in oggetto siano solutorie oppure ripristinatorie e ancor meno se al fine di stabilire la qualità delle rimesse si debba far riferimento al saldo ricalcolato o al c.d. saldo banca. Ora, a parte il fatto che Cass. 9141/2020 ha stabilito che “ in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio. - in ogni caso anche il CTU ha ritenuto la questione irrilevante, omettendo di effettuare il doppio calcolo che gli era stato demandato, in quanto tale calcolo era utile per distinguere il tipo di rimessa a seconda che fosse stata effettuata entro o extra fido, operazione non praticabile nel caso di specie in totale mancanza, per il periodo



anteriore ad ottobre 2011, dei contratti di affidamento, oltre che degli estratti del conto anticipi, su cui venivano annotate le anticipazioni RIBA.

Prova degli affidamenti

IL CTU ha sviluppato due sole ipotesi estreme di calcolo, a seconda che il conto corrente su cui si è sviluppato il rapporto oggetto dell'incarico peritale si consideri o meno affidato anche per il periodo anteriore al contratto di affidamento dell'ottobre 2011. Anche tale questione però resta priva di rilievo, nel momento in cui si rigetta in ogni caso l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca. Infatti mancando rimesse prescritte, il saldo da ritenersi corretto è senz'altro l'ipotesi Hp A della relazione, anche integrativa, del CTU.

Questione interessi attivi.

Nella sua prima relazione il CTU aveva trascurato di accreditare gli interessi attivi, così come invece richiesto da parte attrice. Il contratto di conto corrente in questione infatti non solo non prevedeva gli interessi passivi, ma neppure quelli attivi.

Non apparendo conforme a giustizia addebitare in ogni caso interessi passivi (in misura corrispondente a quella legale) e non accreditare invece alcun interesse attivo è stata disposta un'integrazione della CTU. Il Ctu ha provveduto a ricalcolare ancora una volta il saldo del conto questa volta accreditando gli interessi attivi, determinati in una prima ipotesi in base al disposto dell'art. 117 TUB comma 7 (tasso nominale massimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto), in una seconda ipotesi in base al tasso nominale dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione, infine in una terza ipotesi applicando il tasso legale pro tempore vigente.

Delle tre ipotesi si prende in considerazione la terza in applicazione del medesimo principio di irretroattività della legge posto a base dell'applicazione degli interessi passivi in misura corrispondente al tasso legale. Infatti trattandosi di contratto concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 117 TUB giocoforza tale norma non può essere applicata. Oltre alle sentenze già richiamate supra si veda anche Cass. 34740/2019 e norma della quale: *“Le norme che prevedono la nullità delle clausole negoziali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della legge n. 154 del 1992, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, non sono retroattive, al pari di quelle in materia di interessi usurari, e tale irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale dettata dal*



legislatore". Lo stesso principio era stato espresso da Cass. 28302/05 ed è stato ribadito da Cass. 34600/22. Va dunque ritenuta corretta l'ipotesi Hp A – II della relazione integrativa del CTU, pag. 7.

In conclusione il Ctu ha accertato che per effetto dei suoi accurati ricalcoli, contenuti nel dettaglio nelle numerose tabelle allegate alla sua relazione, il saldo del conto corrente n. 79456, già pari a (€ 11.542,33), è divenuto pari a € 35.380,66, con un differenza di € 46.922,99, che è addirittura, seppur di poco, superiore a quanto proposto da parte attrice.

La regolazione delle spese, anche di CTU, avviene dunque a favore di parte attrice, totalmente vincitrice nei confronti della Banca convenuta.

Le spese si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore compreso fra € 26.000 ed € 52.000 , valori medi.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:

Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 79456, già pari a (€ 11.542,33), è divenuto pari a € 35.380,66, condannando altresì la Banca convenuta ad effettuare la predetta rettifica contabile;

Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Bper Banca s.p.a.;

Condanna Bper Banca s.p.a. a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € 518 per esborsi e € 7.616 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge.

Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 29 dicembre 2023

Il Giudice

(dott.ssa Antonella Dragotto)

